



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Disturbo alla quiete pubblica: come dimostrarlo

Autore: Redazione | 06/08/2017



Il reato di disturbo della quiete pubblica in condominio può essere accertato con una perizia fonografica o con testimoni.

Accertare l'entità dei rumori prodotti dal vicino di casa è facile se questi non sospetta nulla: ci si apposta con un perito esperto in fonometria che, con i propri

strumenti, è in grado di rilevare se il chiasso è superiore alla normale tollerabilità. Quando il rumore è avvertito non da poche persone ma da molti soggetti (ad esempio tutto o gran parte del palazzo e non solo i condomini con l'appartamento adiacente), non c'è solo il risarcimento del danno ma scatta anche il reato di **disturbo della quiete pubblica**. Più difficoltoso è invece l'accertamento del rumore quando è già in corso una vertenza con il responsabile e verosimilmente questi potrebbe interrompere i comportamenti molesti per evitare una condanna del giudice. In tal caso come **dimostrare il disturbo alla quiete pubblica?**

Per comprendere meglio i termini del problema facciamo un esempio. Immaginiamo che, nell'appartamento sopra il nostro, viva una coppia che è solita rincasare tardi la sera. Puntualmente, quando rientra, accende lo stereo e la tv ad alto volume, parla a voce elevata, discute, a volte litiga. Ai due si accoda anche il cane che, con il suo abbaiare, puntualmente sveglia tutto il palazzo. Così l'amministratore, sollecitato da tutti i condomini, parla con i coniugi cercando di richiamarli all'ordine. Il suo invito non sortisce effetti e i due proseguono nelle loro attività notturne. Così, si finisce in tribunale: uno dei condomini li denuncia e avvia una causa di risarcimento del danno. Senonché, non appena ricevuti gli atti giudiziali, marito e moglie interrompono ogni rumore. Arriva il momento delle prove e chi ha agito in giudizio giustamente si chiede «**come dimostrare il disturbo alla quiete pubblica** prodotto dalla coppia e interrotto subito dopo l'avvio della causa?».».

La soluzione è semplice: per dimostrare il **disturbo alla quiete pubblica** prodotto in passato da una persona è possibile ricorrere ai **testimoni**. Si può quindi accertare l'intollerabilità dei rumori non solo con una perizia fonometrica, ma anche sulla base delle dichiarazioni dei vicini che hanno ascoltato i rumori nel momento in cui questi sono stati prodotti. Non rileva il fatto che non vi sia certezza "scientifica" sull'entità. Il reato di **disturbo della quiete pubblica** scatta tutte le volte in cui, mediante schiamazzi o rumori, oppure abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, oppure suscitando o non impedendo strepiti di animali, si disturbano le occupazioni o il riposo delle persone, oppure gli spettacoli, i ritrovi o gli intrattenimenti pubblici. La sanzione è l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a euro 309. Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una

professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.

In questi termini l'elemento del disturbo non richiede necessariamente una misura approfondita con uno strumento fonometrico, poiché basta il semplice fatto che i rumori hanno determinato un disturbo al riposo o alle occupazioni delle persone, circostanza che ben può essere dimostrata anche con le dichiarazioni delle stesse **vittime del rumore**.

Si ricorda che, laddove ad essere disturbati non sono più soggetti ma solo pochi (di solito chi vive sopra e sotto l'appartamento del colpevole) c'è solo la tutela civilistica del risarcimento del danno. Anche in questo caso, però, come nell'ambito del penale, bisogna dimostrare che il rumore ha superato la normale tollerabilità e, similmente, la prova può essere data con **testimoni**.

La giurisprudenza civile ha da tempo ritenuto come, da un punto di vista probatorio, il superamento della normale tollerabilità ovvero dei parametri più restrittivi eventualmente fissati dal regolamento, avendo ad oggetto la disciplina dei rapporti di vicinato, non deve presupporre necessariamente un accertamento di natura tecnica: in tali casi, risulta ampiamente ammissibile la prova testimoniale. Attenzione: ai testi può essere chiesto solo se hanno avvertito i rumori, ma non anche quale fosse la soglia degli stessi in quanto oggetto della prova testimoniale possono essere solo fatti caduti sotto la diretta percezione sensoriale del soggetto deponente, e non anche giudizi valutativi che, in quanto tali, risulterebbero vietati ai testimoni; tanto più nell'ipotesi di emissioni rumorose discontinue e spontanee, difficilmente riproducibili e verificabili su un piano sperimentale **[1]**. E se il testimone esagera o è "di parte"? Spetta al giudice valutare innanzitutto l'attendibilità e, successivamente, la congruità delle dichiarazioni rese dagli stessi.

Il secondo problema che ci si può porre è se, per configurare il reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e punito dal codice penale, siano sufficienti, così come nella causa civile, le sole deposizioni testimoniali. A tale quesito ha dato risposta affermativa una recentissima sentenza della Cassazione **[2]** secondo cui, in tema di **disturbo della quiete pubblica**, l'effettiva intollerabilità dei rumori e

la loro capacità di disturbare un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento rimesso all'apprezzamento del giudice, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente su indagini tecniche, ma può basarsi anche su altre prove.

È ben possibile l'accertamento con le **deposizioni testimoniali**.

Note

[1] Cass. sent n. 2166/2006. **[2]** Cass. sent. n. 35175/17 del 17.07.2017.